SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 giugno 2004*

Nella causa C-333/03,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88), ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai sigg. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione adottata, dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88; in prosieguo: la «direttiva»), ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

Ambito normativo e fase precontenziosa del procedimento

2 L'art. 2 della direttiva recita:

«1. Gli Stati membri adottano entro il 17 luglio 2001 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (...).

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione circa i provvedimenti adottati in applicazione della presente direttiva».

3 La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE (GU L 61, pag. 26), è stata abrogata dalla direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16). Ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2001/23, la direttiva 77/187, come modificata, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B, della direttiva 2001/23. L'allegato I, parte B, fissa il termine per la trasposizione della direttiva al 17 luglio 2001.

4 Non avendo ricevuto notifica dei provvedimenti nazionali di trasposizione della direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE. La stessa, dopo aver invitato il Granducato di Lussemburgo a presentare le proprie osservazioni, ha emesso, in data 3 aprile 2003, un parere motivato intimando a tale Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.

5 Dato che il Granducato di Lussemburgo non ha risposto a tale parere, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

6 La Commissione constata che il Granducato di Lussemburgo non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva o, in ogni caso, non li ha comunicati, venendo così meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della suddetta direttiva.

7 Il Granducato di Lussemburgo fa valere che il disegno di legge n. 4896 recante disciplina del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, diretto a trasporre la direttiva, era stato depositato il 27 dicembre 2001 presso la Camera dei deputati. In seguito a due pareri emessi dal Consiglio di Stato nel maggio e nel luglio 2003, la commissione del lavoro e dell'occupazione della Camera dei deputati avrebbe deciso, il 7 luglio 2003, di apportare taluni emendamenti al testo del disegno di legge. Tali emendamenti sarebbero stati approvati dal Conseil de gouvernement (Consiglio dei ministri) in data 18 luglio 2003 e trasmessi al Consiglio di Stato e alla Camera dei deputati. Nella riunione del 7 luglio 2003 la suddetta commissione avrebbe deciso di mettere il disegno di legge all'ordine del giorno della Camera dei deputati perché la legge potesse essere votata fin dall'ottobre 2003.

Giudizio della Corte

8 Da una giurisprudenza costante risulta che l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava

allo scadere del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26, e 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7).

9 Ora, è pacifico che il Granducato di Lussemburgo non ha adottato i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva entro il termine impartito dal parere motivato.

10 Di conseguenza, occorre dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva.

Sulle spese

11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della suddetta direttiva.**

2) **Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.**

Rosas Schintgen Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 giugno 2004.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Terza Sezione

A. Rosas